

STATUTO
della società "SRM – Società Reti e Mobilità S.r.l."

ART. 1 DENOMINAZIONE SOCIALE

1.1 E' costituita, anche al fine di ottemperare a quanto disposto dall'Art. 19 della Legge regionale Emilia Romagna 2 ottobre 1998, n. 30 e s.m.i., nonché dagli artt. 25 e ss della Legge Regionale Emilia Romagna 30 giugno 2008, n. 10 una società a responsabilità limitata denominata "SRM – Società Reti e Mobilità S.r.l.", organizzata ed operante in conformità al modello in house providing di cui all'ordinamento comunitario ed italiano, sulla base di una convenzione fra gli enti locali soci.

1.2 La società è soggetta alla direzione e coordinamento di Comune e **Città Metropolitana** di Bologna.

ART. 2 SEDE

2.1 La società ha sede in Bologna.

2.2 La società potrà, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire o sopprimere succursali, dipendenze, agenzie, rappresentanze sia nel territorio nazionale che all'estero.

2.3 Il domicilio legale dei soci, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

ART. 3 DURATA

3.1 La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga deliberata dall'Assemblea.

OGGETTO SOCIALE

ART. 4 OGGETTO SOCIALE

4.1 La società, quale espressione organizzativa degli enti soci, svolge le attività di cui all'art. 4, co. 2, lett. d), d.lgs. n. 175/2016 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

4.2 La società ha per oggetto l'esercizio, anche mediante locazione od affitto di azienda, delle seguenti attività:

(a.1) la gestione e lo sviluppo del patrimonio mobiliare, immobiliare e infrastrutturale di proprietà funzionale all'esercizio del trasporto pubblico locale, in ogni forma e con ogni mezzo idoneo;

(b.1) la pianificazione e il reperimento delle risorse finanziarie per investimenti infrastrutturali.

4.3 La società ha, inoltre, per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

(a.2) la progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata;

(b.2) la progettazione e organizzazione dei servizi complementari per la mobilità, con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazioni e controllo;

(c.2) la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi, dall'individuazione e predisposizione del capitolato, dell'avviso di gara, dello schema di contratto di servizio e

della procedura di gara fino alla nomina della commissione giudicatrice e alla stipulazione del contratto di servizio;

(d.2) il controllo dell'attuazione dei contratti di servizio;

(e.2) la promozione di iniziative per ampliare la diffusione e valorizzazione del trasporto pubblico **e della mobilità sostenibile in generale**, nonché lo svolgimento di attività di informazione e marketing nei confronti dell'utenza;

(f.2) lo svolgimento di funzioni in materia di autoservizi di noleggio di autobus con conducente e in particolare la gestione delle sezioni del Registro Regionale delle imprese esercenti tali attività di trasporto e il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle stesse attività, come definiti dalla L. 11 agosto 2003, n. 218 e successivi provvedimenti regionali e provinciali;

(g.2) ogni altra attività inerente il servizio di trasporto pubblico locale con esclusione della programmazione e gestione dei servizi autofilotranviari e della gestione diretta di sosta e parcheggi.

4.4 La società, che esercita la sua attività in prevalenza a favore dei soci, potrà effettuare le attività di cui all'art. 4.23 che precede, previa stipulazione di apposita convenzione con l'ente locale interessato.

4.5 *La società deve in ogni caso assicurare che oltre l'80% (ottanta per cento) del suo fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti Soci, secondo le condizioni stabilite nelle convenzioni e comunque in atti con essi sottoscritti. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui sopra, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.*

4.6 La società può compiere tutte le operazioni che risultino necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

4.7 La società, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà inoltre rilasciare fidejussioni, cauzioni, avalli, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali anche nell'interesse di terzi, ferma l'inalienabilità e l'indisponibilità degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all'esercizio del trasporto pubblico locale se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.

4.8 La società potrà acquisire, ove consentito dalla normativa vigente, nei limiti di cui all'art. 2361 del c.c., partecipazioni anche di minoranza, in società aventi come oggetto attività analoghe o affini a quelle indicate agli artt. 4.1 e 4.2 del presente Statuto.

4.9 La società, ove consentito dalla normativa vigente, potrà altresì coordinarsi e associarsi con altri Enti e società per lo svolgimento di singole attività ed, in genere, per il perseguimento dell'oggetto sociale.

ART. 5 CAPITALE SOCIALE

5.1 Il capitale sociale è di Euro 9.871.300,00 (novemilioniottocentosettantunmilatrecento/00), diviso in quote ai sensi di legge.

5.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato in qualunque momento, anche con conferimento di crediti e di beni in natura, per delibera dell'Assemblea dei Soci e ferma l'osservanza del diritto di opzione di cui agli articoli 2481 bis del c.c. e 5.3 del presente Statuto.

5.3 Nel caso di aumento del capitale sociale spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in

proporzione delle partecipazioni da essi possedute.

5.4 Coloro che esercitano il diritto di opzione hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote che siano rimaste non optate, a prescindere da una espressa e contestuale richiesta in sede di esercizio dell'opzione.

ART. 6 - QUOTE

6.1 Le quote sono nominative e conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

6.2 La Società riconosce un solo titolare per ciascuna quota.

PROPRIETA' E LIMITI AL POSSESSO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

ART. 7 PROPRIETA' PUBBLICA DELLA SOCIETA'

7.1 Il capitale della Società è interamente pubblico.

7.2 Possono partecipare al capitale della società: Enti pubblici affidanti le attività di cui all'art. 4 del presente statuto in ragione dell'affidamento di tali attività alla società.

7.3 La partecipazione al capitale della società da parte di enti locali e pubblici diversi dai soci fondatori avviene esclusivamente attraverso aumenti di capitale riservati ai nuovi soci.

7.4 E' da considerarsi nullo per violazione di norma imperativa di legge e comunque inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote di partecipazione idoneo a far venir meno la composizione del capitale sociale locale così come indicata agli artt. 7.1 e 7.2. del presente Statuto.

ART. 8 COMUNICAZIONI E ACCORDI FRA I SOCI

8.1 E' fatto obbligo ai soci di comunicare per iscritto alla Società, la quale provvederà ad informare i soci interessati, entro 10 (dieci) giorni dalla stipulazione, e comunque entro l'Assemblea, se convocata per una data anteriore al decimo giorno, qualunque patto o accordo che comporti per gli aderenti limitazioni o regolamentazioni del diritto di voto, obblighi o facoltà di preventiva consultazione per l'esercizio dello stesso, obblighi circa il trasferimento delle quote di partecipazione ovvero qualunque accordo per l'acquisto concertato di quote o per l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante sulla società.

8.2 In caso di inosservanza dell'art. 8.1 la deliberazione dell'Assemblea è impugnabile ai sensi dell'art. 2479 ter c.c. se la deliberazione assembleare è stata adottata con il voto determinante dei soci inottemperanti all'obbligo di comunicazione di cui al citato Art. 8.1.

8.3 I soci che partecipano all'Assemblea della società anche mediante delega di voto sono inoltre tenuti a comunicare a chi la presiede, con dichiarazione da trascrivere a verbale, l'esistenza di situazioni che comportino, a norma del presente Statuto, limitazioni all'esercizio del diritto di voto.

8.4 Le quote di partecipazione sociale per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

8.5 Gli enti pubblici soci esercitano il controllo sulla Società tramite la partecipazione ai relativi organi ed in particolare tramite le competenze attribuite all'Assemblea dei soci ed in conformità alle regole del modello in house providing secondo i rispettivi ordinamenti utilizzando le procedure e le prerogative di cui al presente statuto nonché gli altri strumenti eventualmente individuati anche nell'ambito di apposite convenzioni tra i soci stessi, ivi compresi atti di

coordinamento e delega se ed in quanto utili o necessari per l'esercizio del controllo.

ASSEMBLEA

ART. 9 MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

- 9.1 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479Bis c.c..
- 9.2 L'assemblea è convocata nei casi e nei modi di legge e si tiene presso la sede sociale, presso la sede di uno degli enti soci, ovvero in un altro luogo, purchè in Italia, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione che deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie trattate.
- 9.3 La convocazione dell'assemblea avverrà mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea.
- 9.4 Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.
- 9.5 La convocazione dovrà essere corredata da una relazione illustrativa delle materie all'ordine del giorno.
- 9.6 L'Assemblea dovrà essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In tal caso l'amministratore segnala nella relazione prevista le ragioni della dilazione.
- 9.7 L'Amministratore dovrà altresì convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno una quota del 10% del capitale sociale o dal collegio sindacale, e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. In tal caso la relazione illustrativa, di cui al precedente comma 5, dovrà essere predisposta dal socio richiedente o dal Presidente del Collegio Sindacale.

ART. 10 ASSEMBLEA TOTALITARIA

- 10.1 Sono comunque valide le assemblee, anche non convocate ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e l'Amministratore Unico e **tutti** i sindaci sono presenti o informati della riunione (anche a mezzo fax o messaggio di posta elettronica e comunque con ogni mezzo idoneo a far risultare l'avvenuto ricevimento) e **nessuno dei partecipanti si oppone alla trattazione dell'argomento.**
- 10.2 **Al** componente del Collegio Sindacale assente le deliberazioni assunte dovranno essere comunicate a cura **dell'Amministratore Unico**, entro 15 (quindici) giorni dalla data della adunanza.

ART. 11 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

11.1 L'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

In particolare delibera:

- a) l'approvazione del bilancio, **integrato/corredato della relazione sul governo societario richiesta ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;**
- b) la determinazione **della durata del mandato nonché**, in conformità alla normativa vigente, la remunerazione dell'Amministratore Unico;
- c) la determinazione del compenso dei sindaci;
- d) la nomina dell'Amministratore Unico;

- e) **l'indicazione** del Presidente del Collegio Sindacale;
- f) le scelte in ordine all'affidamento della revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2477 c.c.;
- g) sulla responsabilità dell'Amministratore Unico e dei sindaci;

11.2 L'Assemblea inoltre delibera:

- a) la determinazione degli indirizzi e degli obiettivi dell'azione societaria nonché il programma delle attività, il budget annuale, **da presentare ai soci entro il mese di marzo dell'anno di riferimento**, e il piano degli investimenti predisposti dall'Amministratore Unico;
- b) la definizione dei criteri di contribuzione alla spesa per il trasporto pubblico locale;
- c) la dichiarazione di disponibilità dei beni mobili ed immobili, tra quelli di proprietà della società, la cui destinazione al pubblico servizio non si ritenga più necessaria o utile;
- d) le modifiche dello Statuto;
- e) lo scioglimento e la liquidazione della società;
- f) l'acquisto, alienazione o dismissione a qualunque titolo di partecipazioni anche non di controllo, ove consentito dalla normativa vigente;
- g) l'acquisto, cessione o conferimento di immobili o di ramo di azienda di valore non inferiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) I.V.A. esclusa;
- h) interventi di importo superiore a euro 500.000 (cinquecentomila/00) I.V.A. esclusa relativi a reti impianti e altre dotazioni patrimoniali.

11.3 In relazione a tutti gli organi societari è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti di tali organi.

11.4 E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società di capitali.

ART. 12 INTERVENTO IN ASSEMBLEA

12.1 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci il cui nominativo risulta dal registro delle imprese prima dell'Assemblea.

12.2 I Soci possono intervenire all'Assemblea tramite teleconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

ART. 13 RAPPRESENTANZA

13.1 Ogni Socio avente diritto di intervenire all'Assemblea potrà farsi rappresentare, nei limiti e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2372 c.c.

ART. 14 PRESIDENZA

14.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona eletta dalla stessa assemblea.

14.2 Il Presidente dell'Assemblea provvede alla nomina di un Segretario, anche non Socio e, se opportuno, sceglie due scrutatori fra gli Soci o i Sindaci, verifica la regolarità della costituzione nonché l'identità e la legittimazione dei presenti. Il presidente regola altresì lo svolgimento dell'Assemblea e accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

ART. 15 VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE E DIRITTO DI VOTO

15.1 Nelle materie indicate dall'art.11.1, l'Assemblea, in prima e seconda convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

15.2 Nelle materie indicate all'art. 11.2, l'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i 4/5 (quattro-quinti) del capitale sociale.

15.3 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alle norme di legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

ART. 16 VERBALE DELLE ASSEMBLEE

16.1 Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi previsti dalla legge e quando, inoltre, il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto dal Notaio, scelto dal Presidente.

ART. 17 DIRITTO DI RECESSO DEI SOCI

17.1 Per la disciplina del recesso del socio si applicano le disposizioni dettate dall'art. 2473 e ss. c.c.

17.2 Il socio che intenda esercitare il diritto di recesso deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata a/r.

AMMINISTRAZIONE

ART. 18 AMMINISTRATORE UNICO

18.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico il quale, **salvo che l'Assemblea determini una durata inferiore, resta** in carica 3 (tre) esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo **all'ultimo esercizio della sua carica**. Egli può essere riconfermato.

18.2 Al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, l'Amministratore Unico rende noto all'assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società.

ART. 19 REVOCA DELL'AMMINISTRATORE UNICO

19.1 Costituisce giusta causa di revoca dell'Amministratore Unico, a titolo esemplificativo:

- a) il compimento di atti di amministrazione in violazione dei limiti ai poteri dell'amministratore imposti dal presente Statuto, dalla legge, o dalle decisioni degli organi competenti;
- b) il compimento di atti di amministrazione eccedenti l'oggetto sociale.

ART. 20 SOSTITUZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

L'Amministratore Unico, cessato per qualsiasi motivo, rimarrà in carica fino all'accettazione della nomina del nuovo Amministratore e potrà compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione.

ART. 21 ESERCIZIO DEI POTERI

21.1 L'Amministratore Unico, nel rispetto delle competenze dell'assemblea, degli indirizzi e degli obiettivi formulati dai soci di cui all'art. 11.2 lett. a), è investito dei poteri per la gestione della società ed in tale ambito ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale.

21.2 L'Amministratore unico assume le sue determinazioni in seduta congiunta con il Collegio Sindacale. A tal fine convoca il collegio con avviso che deve essere ricevuto almeno 3 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione – che deve essere comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento - contiene l'ordine del giorno e deve essere inviato per conoscenza ai soci.

21.3 Le determinazioni assunte dall'Amministratore Unico verranno inviate per conoscenza ai Soci entro 7 (sette) giorni dall'adozione.

21.4 L'Amministratore unico corrisponde alle esigenze informative dei soci, fornendo i Report secondo le procedure ed i tempi previsti dagli Enti medesimi, con particolare riferimento agli adempimenti e controlli di cui all'art. 147-quater del Dlgs. 267/2000.

ART. 22 RAPPRESENTANZA

22.1 L'Amministratore Unico rappresenta la società di fronte ai terzi ed in giudizio.

SINDACI

ART. 23 COLLEGIO SINDACALE

23.1 Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, tutti iscritti al Registro dei Revisori legali, ed è nominato ai sensi dell'Art. 2449 c.c. Al Comune di Bologna è riservata la nomina di 2 (due) Sindaci effettivi e di 1 (uno) Sindaco supplente. Alla **Città Metropolitana** di Bologna è riservata la nomina di 1 (uno) Sindaco effettivo e di 1 (uno) Sindaco supplente. Le nomine dei componenti effettivi di competenza del Comune di Bologna esprimeranno la rappresentanza di entrambi i generi ai sensi **della l. 12 luglio 2011, n. 120**. Per la nomina dei **componenti** supplenti i due enti soci concorderanno i nominativi per assicurare medesima rappresentanza. L'assemblea prende atto delle nomine e **indica** il Presidente del Collegio Sindacale, nella persona di uno dei sindaci effettivi nominati ai sensi del presente comma.

23.2 Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i supplenti nell'ordine atto a garantire il mantenimento della rappresentanza di genere all'interno dell'organo.

23.3 I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio in carica e possono essere riconfermati.

23.4 Al momento della nomina dei sindaci e prima della accettazione dell'incarico, sono resi noti alla assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società

23.5 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società, nonché sul suo concreto funzionamento.

23.6 Al Collegio Sindacale è altresì attribuita la revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2477 c.c., salvo che per diversa deliberazione dell'Assemblea o per obbligo di legge la revisione legale venga affidata ad un revisore.

ART. 24 RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE

24.1 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni, su iniziativa di uno qualsiasi

dei Sindaci effettivi. Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 25 COMITATO DI COORDINAMENTO COMPOSIZIONE E COMPETENZE

25.1 Gli enti locali convengono sulla necessità di confermare e dare piena attuazione alla configurazione di SRM S.r.l. quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti strettamente necessari al perseguimento di finalità istituzionali degli enti medesimi. A tal fine, essi costituiscono un Comitato di Coordinamento quale sede di confronto, consultazione e controllo analogo congiunto tra gli Enti soci, in merito alle attività della Società.

25.2 Il Comitato di Coordinamento riceve dall'Amministratore Unico una informativa almeno trimestrale sullo svolgimento delle attività poste in essere dalla società. Sulle attività di maggiore rilievo economico e/o strategico il Comitato di Coordinamento va informato preventivamente.

Inoltre il Comitato di Coordinamento propone:

- a) programmi e iniziative comuni per lo sviluppo della società;
- b) orientamenti comuni da assumere in assemblea.

25.3 E' comunque consentito a ciascun ente locale socio il diritto di domandare - sia nell'assemblea della società sia al di fuori di essa - mediante richiesta scritta, informazioni in merito alle attività di gestione affidate alla società purché tale diritto venga esercitato secondo modalità e tempi tali da non ostacolare una gestione efficiente della società stessa. Gli organi sociali sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione di dati che vengano richiesti, al fine di consentire il controllo degli Enti locali sulle funzioni affidate alla società.

25.4 Il Comitato di Coordinamento è composto dai rappresentanti legali degli Enti soci o loro delegati. Alle sedute del Comitato partecipa, in qualità di invitato permanente, l'Amministratore Unico. ***La partecipazione non comporta alcuna attribuzione di compenso per i partecipanti.***

25.5 Il Comitato di Coordinamento si riunisce almeno ogni tre mesi su convocazione dell'Amministratore Unico ed ogni volta che gli enti soci lo richiedano.

25.6 Le funzioni di segreteria, ivi comprese le formalità di convocazione e la tenuta dei verbali, sono assicurate dagli uffici della società. Copia dei verbali è trasmessa, entro 10 giorni dalla seduta, agli Enti locali soci.

25.7 Il Comitato di Coordinamento delibera all'unanimità.

BILANCIO ED UTILI

ART. 26 BILANCIO DI ESERCIZIO

26.1 Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. ***Entro il mese di settembre del medesimo anno, l'Amministratore Unico deve presentare ai soci un bilancio preconsuntivo per la verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio e del rispetto degli indirizzi formulati dai soci medesimi.***

26.2 L'Amministratore Unico, al termine di ogni esercizio, procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge **e di statuto**. **L'Amministratore Unico** può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme previste dalla legge.

ART. 27 UTILI

27.1 Gli utili netti, dopo il prelievo del 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino al limite di cui all'Art. 2430 c.c., saranno attribuiti alle quote di partecipazione, salvo che L'Assemblea non ne deliberi la destinazione totale o parziale a favore di riserve straordinarie o ne disponga il riporto a nuovo esercizio.

ART. 28 PRESCRIZIONE DEI DIVIDENDI

28.1 I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 29 DISPOSIZIONI GENERALI

29.1 Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia a quanto disposto dal c.c. e dalle leggi speciali.